



esente  
bollo  
DPR  
642/72

# CITTÀ DI VENTIMIGLIA

Provincia di Imperia

UFFICIO DEMANIO MARITTIMO

## Licenza di Concessione Demaniale Marittima

Il Dirigente la Ripartizione tecnica

- Vista** la delibera della G.C. n. 98 del 23/04/2015 con la quale era stato approvato il progetto per la realizzazione del campo da beach volley succitato che prevedeva oltre al predetto campo anche una cabina per il ricovero attrezzi;
- Vista** la delibera della G.C. n. 126 del 31/05/2018 con la quale è stato autorizzato il rilascio della concessione demaniale marittima temporanea per il predetto impianto sportivo per la stagione estiva 2018, prevedendo l'ampliamento della superficie libera in concessione ai fini della realizzazione di un'area di rispetto al campo da gioco di mq. 890, per la posa di gazebo uso segreteria in sostituzione del deposito attrezzi, di un wc chimico e di eventuali panche per gli spettatori;
- Viste** le licenze stagionali precedenti n. 5/2015, n. 17/2016, n. 1/2017, n. 12/2018, n. 1/2019, n. 5/2020, n. 1/2021, n. 4/2023;
- Ritenuto** opportuno procedere con il rilascio di concessione in capo al Comune per la stagione balneare 2024 dell'area dedicata allo sport "Campo da Beach-Volley e Handball", anche alla luce del fatto che l'impianto è tuttora esistente ed usufruibile e l'Amministrazione non ha finora deliberato impulso al suo smantellamento;
- Preso atto** che il canone demaniale annuale minimo dovuto è stato regolarmente versato dal Comune di Ventimiglia;
- Visto** l'art. 36 del Codice della Navigazione approvato con R.D. 30/03/1942, n. 327 e ss. mm. e ii.;
- Visto** il Regolamento di esecuzione del Codice della Navigazione marittima approvato con D.P.R. 15/02/1952, n. 328 e ss. mm. e ii.;
- Visti** gli artt. 107 e 109 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss. mm. e ii.;
- Vista** la legge Regionale legge regionale 28 aprile 1999 n. 13 e ss. mm. e ii.;
- Visto** il P.U.D. del Comune di Ventimiglia, che programma una sistemazione definitiva del campo da beach in posizione limitrofa ma diversa da quella finora utilizzata, previa verifica di compatibilità con il piano di bacino
- Considerato** che la presente licenza ha carattere temporaneo e stagionale e non costituisce attuazione del P.U.D.;
- Vista** l'autorizzazione n. 24/2019/A.I.U. del 04/03/2019, in atti prot. n. 0009998/2019, rilasciata dall'Agenzia delle Dogane ai sensi dell'art. 19 DLgs. n. 374/1990;
- Vista** l'autorizzazione paesaggistica semplificata n. 155 del 29/05/2015 rilasciata dall'Ufficio Paesaggio con sede nel Comune di Ventimiglia, che autorizza l'intervento di cui trattasi sino al 29/05/2020 e la recente nota, a firma del responsabile dell'Ufficio Paesaggio, prot. n. 0015470 del 28/04/2017, relativa al nuovo DPR n. 31 del 13/02/2017, secondo cui non sono soggette ad autorizzazione paesaggistica gli interventi e le opere di cui all'allegato A17 recante: "Installazioni esterne poste a corredo di attività ... sportive o del tempo libero, costituite da elementi facilmente amovibili quali tende, pedane, paratie laterali frangivento, manufatti ornamentali, elementi ombreggianti o altre strutture leggere di copertura, e prive di parti in muratura o strutture stabilmente ancorate al suolo";

**Vista** la nota prot. n. 0015915/2015 della Capitaneria di Imperia secondo cui in base alle planimetrie di progetto non è necessario il nulla osta ex art. 55 Cod. Nav;

**Vista** la comunicazione trasmessa per posta elettronica, in data 13/05/2015, dalla Provincia di Imperia, Settore Polizia Fluviale secondo cui la competenza è esclusivamente del Comune che dovrà attenersi alla normativa del Piano di Bacino (art. 15 e allegato 8 delle NTA del Piano di Bacino) per le fasce esondabili con adozione delle misure di protezione civile, poiché le strutture previste in progetto, quali reti e paletti precari e temporanei, non sono da ritenersi edificazioni;

**Vista** la comunicazione trasmessa per posta elettronica, in data 14/05/2015, dalla Regione Liguria secondo cui la struttura è prevista dal PUD Comunale all'art. 3 delle NTA e pertanto l'installazione del campo da beach volley e handball non necessita di alcuna deroga ai sensi dell'art. 11 bis della L.R. n. 13/2009, anche in ragione del fatto che il vincolo dei 100 mt. è riferibile ai chioschi bar ed alle strutture per il noleggio delle attrezzature per la balneazione e non ai campi sportivi.

**Evidenziato** che per quanto riguarda il Settore Polizia Fluviale della Provincia di Imperia e del Settore Demanio della Regione Liguria i pareri summenzionati rilasciati nell'anno 2015 valgono anche per l'anno in corso in quanto nulla è variato nel progetto e nella destinazione d'uso dell'area;

**Rilevato** che sulla scorta degli atti d'ufficio che non esistono preclusioni sotto il profilo demaniale marittimo al rilascio della concessione;

**Dato Atto** che la sabbia verrà posata esclusivamente nell'area all'interno del campo da beach e nell'area di rispetto esterna e adiacente la rete del campo stesso e pertanto non **interferirà in alcun modo con la battigia e di conseguenza con la balneazione; nel caso di specie, sentito il competente Ufficio Arpal di Imperia, non sono previsti pareri di ARPAL in quanto il progetto esula dai ripascimenti stagionali di cui alla L.R. n. 13/99 e dai criteri generali da osservarsi nella progettazione (vedi DGR 1209 del 20/12/2016 e DGR 95 del 8/2/2017);**

## CONCEDE

Al Comune di Ventimiglia:

|                                  |                                          |                      |                                                                                                                                                             |
|----------------------------------|------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>tipologia</i>                 | AREA PER ATTIVITA' SPORTIVA E RICREATIVA | <i>denominazione</i> | -----                                                                                                                                                       |
| <i>superficie: m<sup>2</sup></i> | 1505                                     | <i>fronte mare m</i> | 0                                                                                                                                                           |
| <i>ubicazione:</i>               | Passeggiata Oberdan                      | <i>oggetto:</i>      | campo da beach-volley e handball con annessa area di rispetto per posa strutture temporanee: gazebo uso segreteria, wc chimico, eventuali panche spettatori |

allo scopo di realizzare e mantenere le opere e i manufatti comportanti le seguenti occupazioni:

| TIPOLOGIA OCCUPAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | VALORE  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|
| Ara scoperta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | mq | 1484    |
| Area occupata da opere di facile rimozione Turistico Ricreativa Cat.B n. 12 pali zincati, n. 2 pali per illuminazione notturna (diametro cm 9,00x5 mt), n. 2 pali di sostegno alla rete diametro cm 9,00, rete mq. 8,50, recinzione campo mt. 135x0,09x5,00, di cui due cancelli cm 100x210, rubinetto per irrigare il campo, chiosco in plastica di mq. 8,50 | mq | 21,00   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | mq | 1505,00 |

Il concessionario si obbliga a corrispondere all'Erario, in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione il **Canone di € 3.377,50 (tremilatrecentosettantasette/50)**, ridotto in quanto trattasi di CDM rilasciata per scopi di pubblica utilità e per la quale non viene introitato alcun compenso, che sarà versato dallo stesso Ufficio Comunale concessionario.

Il concessionario si obbliga a corrispondere all'Erario, senza eccezioni di sorta, il canone nella misura determinata ai sensi delle vigenti disposizioni, come anche dalle altre leggi che saranno eventualmente emanate durante il periodo di validità del titolo concessorio.

La presente avrà validità **dal 29/05/2024 al 31/10/2024**

Si rilascia la presente licenza di concessione subordinata alle condizioni che seguono:

1. il concessionario non può comunque iniziare l'occupazione dell'area demaniale oggetto della presente concessione se prima non ha ottenuto tutte le altre concessioni, autorizzazioni e/o nulla-osta prescritti dalla normativa vigente, provvedimenti che dovranno essere mantenuti in corso di validità per l'intera durata della concessione;

2. nell'area in concessione dovranno essere poste in essere tutte le precauzioni prescritte dalle norme di legge e/o suggerite dalla normale diligenza per la salvaguardia della pubblica incolumità;
3. il concessionario è tenuto alla scrupolosa osservanza degli obblighi e delle disposizioni regolamentari impartite dall'Autorità Marittima in relazione all'uso del demanio ed alla sicurezza della balneazione;
4. il concessionario è tenuto altresì a mantenere l'area oggetto della presente licenza in condizioni di pulizia e decoro anche durante gli eventuali periodi di inattività stagionale;
5. il concessionario dovrà inoltre adeguare gli impianti realizzati alle prescrizioni contenute nelle ordinanze balneari emanate annualmente dall'Autorità Marittima e dal Comune;
6. il presente atto è soggetto a registrazione, sono a completo ed esclusivo carico del concessionario tutte le spese inerenti la presente concessione, nessuna eccettuata od esclusa, senza diritto di rivalsa;

Ventimiglia, 29/05/2024

**IL CONCEDENTE e CONCESSIONARIO**

IL DIRIGENTE AREA TECNICA

Ing. Stefano SCIANDRA

